

**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**  
**SETTORE LAVORO E PREVIDENZA**

**Udienza del 11.2.2021**

R.G. n. 1426/2020

Il Giudice,

- all'esito della camera di consiglio a trattazione scritta;
- rilevato che la parte ricorrente, oltre a depositare le note di trattazione scritta, correttamente nel termine assegnato, ha altresì depositato "note conclusive" mai autorizzate, nonché ulteriori "note di replica", così violando le regole processuali e il rispetto del contraddittorio;
- rilevato che pertanto dette note, ad eccezione di quelle di trattazione scritta, debbano essere espunte dal fascicolo e considerate *tamquam non esset*;
- ritenuto che l'udienza odierna non era fissata per la decisione, essendo la prima udienza del merito, con preliminare verifica del contraddittorio;
- rilevato che nel procedimento di merito è evidente la sussistenza di controinteressati atteso che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidato il principio di diritto, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va escluso solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione ( Cass. n. 14914/2008; Cass. n. 15912/2009; Cass. n. 13968/2010; Cass. n. 15981/2016; Cass. n. 988/2017; Cass. n. 18807/2018, Cass. n. 28766/2018, Cass. n. 30425/2019); ritenuto che, prendendo atto del recente orientamento espresso in materia anche dalla Corte d'Appello di Catania, appare preliminarmente necessario disporre l'integrazione del contraddittorio con i controinteressati, dando seguito così peraltro alla specifica istanza formulata in tal senso nel ricorso;
- ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti di scuola primaria posto comune che hanno ottenuto il trasferimento nell'ambito 0011 della Regione Sicilia nelle operazioni di mobilità degli a.s. 2020/2021;

PQM



Dispone l'esclusione dagli atti di causa delle note conclusionali e delle note di replica depositate dalla parte ricorrente e mai autorizzate;

**AUTORIZZA**

la notificazione del ricorso e del presente provvedimento ai controinteressati, come sopra individuati, mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Rinvia la discussione della causa per la verifica del contraddittorio all'udienza del 17.6.2021 ore 9,30.

Si comunichi alle parti.

Il Giudice

